

Direzione Commerciale ed Esercizio Rete
Direzione Direttrice Asse Orizzontale
Il Direttore

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Torino
Il Direttore

Direzione Personale e Organizzazione
Personale e Organizzazione Torino/Genova
Il Responsabile

Segreterie Regionali/Compattimentali:
Filt/Cgil
Fit/Cisl
Uiltrasporti/Uil
Ugl Trasporti
Fast Ferrovie

RSU Torino Movimento
RSU Torino Infrastruttura
RSU Manovra (DTP Torino)

Loro Sedi

Oggetto: Rilevazione delle presenze tramite Smart-Card aziendale

Si fa seguito a quanto già comunicatovi, sull'argomento in oggetto, con nota n° RFI-DPO-PEO.TO_GE\A0011\P\2011\0001980 del 28/11/2011 per informarvi che a decorrere dal 1° novembre 2012 presso gli Uffici/Impianti tutti della DTP Torino, DDAO/COER Torino e delle Strutture dei Sede Centrale sul territorio entrerà definitivamente a regime la rilevazione automatica delle presenze tramite Smart-Card, nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto.


Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, il sistema automatico tramite Smart-Card diverrà l'unica modalità di rilevazione delle presenze, con conseguente ed immediata cessazione della parallela rilevazione effettuata con le modalità precedentemente in uso.

In proposito, si rammenta che secondo quanto stabilito dal punto 1, lettera e) dell'art. 56 "Doveri del personale" del CCNL Mobilità/Arca AF del 20 luglio 2012, il dipendente *"ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere alle formalità per la rilevazione della presenza"*.

Peraltro, si ribadisce che la definitiva adozione del suddetto sistema automatico di rilevazione non avrà nessun impatto sulla struttura degli orari di lavoro attualmente in essere presso gli Impianti, la cui articolazione rimane quindi quella disposta in via sperimentale con comunicazione aziendale del 6 agosto u.s. in attesa della conclusione del confronto in atto.

Di quanto sopra sarà data tempestiva e capillare informazione a tutto il personale interessato a mezzo di apposita nota (v. *fac-simile* allegato alla presente).

Cordiali saluti.


Orazio Iacono


Giuseppe Acquaro


Francesco Costa

Direzione Personale e Organizzazione
Personale e Organizzazione Torino/Genova
Il Responsabile

INFORMATIVA AL PERSONALE

PO To/Ge n. 14/2012

Oggetto: Orario di lavoro – Rilevazione delle presenze esclusivamente tramite Smart-Card

Con riferimento alla definitiva entrata a regime dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze tramite Smart-Card, e la conseguente ed immediata cessazione della parallela rilevazione effettuata con le modalità precedentemente in uso, si ritiene opportuno richiamare di seguito alcuni elementi relativi all'orario di lavoro.

Gli orari giornalieri sono quelli in essere ed inseriti a sistema RUN TM, relativamente ai vari processi/settori di attività. In proposito, si rammenta che in applicazione all'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS, integrativo del CCNL Mobilità/Area AF del 20.07.2012, dal 1° settembre 2012 l'orario di lavoro di tutti i dipendenti è fissato in 38 ore settimanali, articolato con le modalità disposte in via provvisoria dall'azienda oppure successivamente stabilite da eventuali accordi sindacali territoriali in materia.

L'obbligo per il lavoratore di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere alle formalità per la rilevazione della presenza è esplicitamente stabilito dall'art. 56, punto 1, lett. e) del citato CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012.

Pertanto, a decorrere dal giorno di entrata a regime dei suddetti sistemi di rilevazione automatica prevista per il 1° novembre 2012, tutti i lavoratori dovranno certificare, mediante timbratura con Smart-Card, l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa attraverso gli appositi rilevatori di presenza ubicati nei singoli impianti/strutture.

Di conseguenza, a decorrere dalla predetta data, ad ogni inizio, interruzione (ove previsto) e termine della prestazione o ad ogni altra entrata ed uscita dovute a qualsiasi motivo dovrà necessariamente corrispondere una timbratura, fermo restando che la timbratura eseguita in anticipo rispetto all'orario di inizio del periodo di lavoro giornaliero o del turno di servizio non comporterà maturazione di credito orario.

Esclusivamente nei casi in cui è prevista la flessibilità sarà possibile entrare tra l'orario di inizio e quello di termine della flessibilità stessa.

Peraltro, si fa presente che per il solo personale di esercizio addetto alla Circolazione dei Treni, per il quale non si applica il regime di flessibilità, il sistema di rilevazione delle presenze tramite Smart-Card non rileverà anomalie per timbrature effettuate in entrata e/o in uscita fino a 10 minuti prima o dopo l'orario di lavoro previsto (tolleranza) nei seguenti casi:

- quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato in turni avvicendati nelle 24 ore (turni in terza);
- nell'avvicendamento tra il lavoratore del turno cessante e quello subentrante nei turni in seconda (la suddetta tolleranza, dunque, troverà applicazione esclusivamente "a cavallo" dei due turni).

Inoltre, per i lavoratori della Manutenzione Infrastrutture e per il personale tecnico-amministrativo dei Reparti Territoriali Movimento, sarà applicata una flessibilità in ingresso, pari a 10 minuti, da recuperare nella stessa giornata lavorativa posticipando l'uscita. L'eventuale ingresso in anticipo non comporterà maturazione di credito orario da parte del lavoratore.

Nei "Cantieri Notturni" di cui al p. 5 dell'Accordo nazionale 21 maggio 2004, in caso di accordo sulla riduzione a 8 ore del riposo giornaliero tra la prestazione mattutina e quella notturna, i predetti 10 minuti di flessibilità in ingresso dovranno essere recuperati in altro giorno, entro i successivi 7 giorni di calendario (al fine di garantire il riposo minimo giornaliero di almeno 8 ore tra il termine della prestazione mattutina e l'inizio di quella notturna).

L'ingresso oltre i limiti di inizio previsti, sia in caso di orario rigido che nei casi con tolleranza o con flessibilità, darà luogo ad anomalie che dovranno essere sanate. In questi casi occorrerà che il dipendente giustifichi il complessivo ritardo presso il proprio Responsabile, il quale dovrà conseguentemente adottare uno dei seguenti provvedimenti amministrativi:

1 – se le giustificazioni possono essere accolte e c'è capienza nel monte ore straordinario, l'assenza potrà essere sanata con il recupero di maggiori prestazioni già rese;

2 – in carenza di monte ore straordinario, l'assenza potrà essere coperta:

2.a. con la fruizione di un permesso ex art. 14, punti 1 e 2, Contratto Aziendale di Gruppo FS 20 luglio 2012, frazionabile in ore per periodi comunque non inferiori a un'ora;

2.b. con la fruizione di mezza giornata di ferie.

Resta inteso che qualora le giustificazioni non possano essere accolte, in considerazione della gravità del ritardo e delle conseguenze sul processo produttivo, il responsabile valuterà l'opportunità di attivare il procedimento disciplinare per mancato rispetto dell'orario di lavoro.

Le uscite di servizio, l'uscita anticipata per permesso ex art. 14 C.A. di Gruppo FS e la fruizione di mezza giornata di ferie, quando compatibili con le attività produttive, dovranno essere autorizzate e certificate dal Responsabile dell'Impianto/Struttura, mediante sistema on-web, al fine di permetterne la registrazione a sistema TM agli addetti dell'Amministrazione del Personale.

Parimenti, il Responsabile dell'Impianto/Struttura dovrà autorizzare la trasferta ovvero la fruizione delle assenze a giornata intera previste dagli istituti contrattuali nonché dare immediata comunicazione dello stato di malattia o infortunio all'Amministrazione del Personale di riferimento, secondo quanto previsto dal vigente CCNL e dalle procedure amministrative in uso.

L'uscita anticipata, se non autorizzata e certificata, darà luogo ad una anomalia da giustificare.

Per quanto concerne la pausa pranzo, il mancato rispetto delle fasce rigide previste (uscita anticipata e/o rientro oltre l'orario della pausa) darà origine ad anomalie di sistema che dovranno essere sanate attraverso l'adozione dei relativi provvedimenti secondo quanto specificato ai precedenti punti 1 e 2.

Per il personale appartenente al settore Uffici, eventuali prestazioni che comportino un prolungamento dell'orario di lavoro potranno essere effettuate solo se autorizzate preventivamente dal Dirigente Responsabile. Per tale personale, inoltre, resta confermato l'obbligo di rispettare le fasce di rigidità (attualmente 9.00-13.00 nelle giornate "di corta" e 9.00-13.00/14.15-16.45 nelle giornate "di lunga") durante le quali dovrà necessariamente essere presente sul posto di lavoro.

In ogni caso, il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore alle 10 ore.

Restano naturalmente confermate tutte le vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro che, per esigenze di sintesi, non sono state richiamate in questa nota.

La presente comunicazione dovrà essere diffusa capillarmente e tempestivamente a tutto il personale dipendente.

Torino/Genova, 22 ottobre 2012



Il Responsabile PO Territoriale
Francesco Costa